

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 11634	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	X C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

X Assoluzione				
Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: -				
Altro: -				
Quantum: -				
Gradi precedenti				
1°Grado: Tribunale di Rovereto assoluzione perché il fatto non sussiste.				
2°Grado: Corte di Appello di Trento conferma primo grado.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	X Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	X lesioni	morte		

Fattispecie

<p>Titolare di ditta individuale, mentre si trovava sulla copertura della baracca di cantiere, perdeva l'equilibrio e, a causa dell'assenza di opere provvisorie che proteggessero dalla caduta al suolo, precipitava da un'altezza di 2,62 mt., riportando gravi lesioni.</p>

Soggetto leso

Operaio	X Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

Tipologia del luogo di avvenimento

X Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	X Privato		

Principio di diritto

<p>Quanto alla vigilanza sulle lavorazioni, la Corte di Appello ha chiaramente espresso il giudizio di una estemporaneità dell'incarico assegnato al lavoratore, tale da mantenere il CSE all'oscuro della lavorazione. Orbene, risulta evidente che in ragione di quel compito di 'alta vigilanza' che, come riconosce il ricorrente medesimo, grava sul coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 44977 del 12/06/2013 - dep. 07/11/2013, Lorenzi e altri, Rv. 257167), al CSE non possa essere rimproverato di non essere stato permanentemente presente in cantiere. Deve rilevarsi come la corte distrettuale abbia accertato che il POS conteneva le misure da adottare in caso di lavorazioni comportanti rischio di caduta dall'alto; può aggiungersi che le particolari caratteristiche della copertura della baracca di cantiere non conducono ad identificare una tipologia di rischio di caduta dall'alto diverso da quello che si propone per altri posti di lavoro in quota, secondo le previsioni recate dagli artt. 111 e 115 del d.lgs. n. 81/2008.</p>

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso		X Ricorso inammissibile	
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €.1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.			

Note

Il Ricorso in Cassazione avverso la decisione della Corte di Appello era stato proposto dalla parte civile che aveva dedotto il vizio di omessa motivazione per non aver replicato la Corte di Appello al motivo di appello con il quale si affermava la violazione da parte dell'imputato dell'obbligo di verificare l'idoneità del POS e di verificare che fossero adottate adeguate opere provvisoriale.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.